



LINEE GUIDA PER LA RIATTIVAZIONE AMBIENTALE E PRODUTTIVA DELLE RISORSE ALIEUTICHE IN OCCASIONE DI DRAGAGGI DEI FONDALI MARINI

Il Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 luglio 2016, n. 173, costituisce il "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali marini", in attuazione di quanto previsto dall'articolo 109 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, il Regolamento di cui al D.M. n. 173/2016 determina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 109 (materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi).

L'articolo 3 del D.M. n. 173/2016 prevede che "ai fini del rilascio dell'autorizzazione (...), il richiedente provvede con oneri a proprio carico, alla caratterizzazione, alla classificazione e alla individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali secondo le modalità tecniche di cui all'allegato che forma parte integrante del presente decreto".

L'articolo 4, comma 4, del D.M. n. 173/2016 prevede, inoltre, che "ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente acquisisce il parere della commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, ove istituita, o degli uffici regionali competenti, che attesti la sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l'acquacoltura, nonché i pareri delle autorità marittime competenti per le aree interessate".

Analogamente, l'articolo 5, comma 2, dello stesso D.M. n. 173/2016 prevede che "ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente acquisisce il parere della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, ove istituita, o degli uffici regionali competenti, che attesti la sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l'acquacoltura".

Il D.lgs. 26 maggio 2004 n. 154, recante disposizioni in ordine alla "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura", dispone, all'articolo 10, che le Regioni istituiscano le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalità di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio.

L'articolo 27 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, così come introdotto dall'articolo 24 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, prevede l'istituzione della Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura quale organo consultivo, propulsivo e di concertazione tra eventuali controinteressati, per le tematiche afferenti alla pesca professionale e all'acquacoltura.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 27 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e dell'articolo 10 del D.lgs. 26 maggio 2004, n. 154, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 181 del 21 febbraio 2017, ha disposto l'insediamento della "Commissione consultiva regionale per la pesca



professionale e l'acquacoltura" quale organo consultivo, propulsivo e di concertazione per le tematiche afferenti alla pesca professionale e all'acquacoltura.

Gli aspetti connessi al rilascio del parere di competenza previsto dall'articolo 4, comma 4, e dall'articolo 5, comma 2, del D.M. n. 173/2016 sono stati affrontati più volte nell'ambito dei lavori della Commissione regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura istituita ai sensi dell'articolo 27 bis della L.R. n. 19/1998. La Commissione si è sempre espressa stabilendo che il rilascio del parere favorevole alle attività di dragaggio di sedimenti dal fondale marino, al fine dell'attestazione della sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l'acquacoltura, deve sempre essere subordinato alla presentazione di un programma di riattivazione ambientale e produttiva della risorsa alieutica che comprenda:

- 1) una attività di monitoraggio quali-quantitativo delle risorse alieutiche "ante operam";
- 2) redazione di un programma operativo di dettaglio per lo svolgimento delle attività di riattivazione sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio di cui al punto 1);
- 3) la raccolta e lo spostamento dell'eventuale prodotto presente nell'area interessata prima dell'effettuazione dell'intervento di dragaggio;
- 4) la riattivazione biologica dell'area di intervento, mediante semina di prodotto nelle fasi successive al termine dell'intervento di dragaggio;
- 5) una attività di monitoraggio "post operam" al fine di verificare il ripristino delle condizioni ambientali "ante operam" o definite nella fase di caratterizzazione;
- 6) la redazione della documentazione finale compresa di verbali di certificazione delle attività svolte redatti da strutture e/o tecnici abilitati.

Per l'area della costa del Veneto la risorsa alieutica che potenzialmente può essere significativamente impattata da interventi di dragaggio in aree marine e che pertanto necessita di interventi di riattivazione ambientale e produttiva sono i popolamenti di molluschi bivalvi di interesse commerciale, con particolare riferimento alla Vongola adriatica (*Chamelea gallina*), al Cannolicchio (*Ensis minor*) e al Fasolaro (*Callista chione*).

Le modalità di attuazione del programma di ricomposizione ambientale e produttiva sopra delineate erano già state messe a punto nell'ambito del "Programma degli interventi finalizzati alla mitigazione degli impatti arrecati dalle azioni di ripascimento degli arenili e difesa della costa veneta sulle risorse *Chamelea gallina*, *Ensis minor* e *Sipunculus nudus*" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 745 del 27 maggio 2016.

La procedura sopra descritta, delineata dalla Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura, risulta coerente con il contenuto dell'Allegato Tecnico al citato Decreto Ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2016 - Serie generale.

In relazione a quanto sopra, va rilevato, pertanto, che tutte le attività di riattivazione ambientale e produttiva delle risorse alieutiche previste dalla Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura, richiamate nel presente documento, risultano previste nel protocollo tecnico approvato con Decreto Ministeriale 15 luglio 2016, n. 173.



c256d501



Il Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante così come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB), approvato con Decreto del Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 9913 del 17 giugno 2019, al paragrafo 5.10 evidenzia che, per quanto riguarda la specie Vongola adriatica (*Chamelea gallina*), le attività di semina, ripopolamento e rotazione sono le misure di gestione che hanno più importanza in termini di mantenimento sia dello stock della risorsa che delle attività di pesca. Sono azioni che vengono ormai intraprese dalla maggioranza dei Consorzi, e coadiuvate da parere scientifico. I casi di migliore gestione di queste attività sono individuati nel nord Adriatico (Consorzi veneti), che con le attività di semina, ripopolamento, chiusura e rotazione delle attività di pesca, hanno garantito una disponibilità costante della risorsa, riducendo le fluttuazioni e gli eventi di moria.

Nel Piano di Gestione Nazionale Draghe Idrauliche 2019 sono indicati i Reference Points per la gestione della pesca commerciale di Vongola adriatica (*Chamelea gallina*) e la soglia minima per il divieto di pesca è una biomassa di vongole pari a 5 g/m², la quale viene presa come limite minimo di riferimento per l'avvio delle attività di riattivazione ambientale e produttiva relative agli interventi lungo la fascia costiera del Veneto. Lo stesso limite può essere applicato anche qualora le aree di intervento riguardino areali di presenza di altre specie di molluschi bivalvi di interesse commerciale di origine marina, il Cannolicchio (*Ensis minor*) e il Fasolaro (*Callista chione*).

Pertanto, l'attivazione delle successive fasi di riattivazione ambientale e produttiva in aree marine risulta necessaria solo qualora la fase di monitoraggio "ante operam" consenta di evidenziare una presenza di prodotto, relativo a specie di molluschi bivalvi di interesse commerciale di origine marina, con densità superiori al valore di 5 g/m².

Per quanto riguarda la soglia di significatività del popolamento ittico potenzialmente impattato dagli interventi di dragaggio in aree marine, l'attivazione delle successive fasi di riattivazione ambientale e produttiva risulta necessaria solo qualora la fase di monitoraggio "ante operam" consenta di stimare un quantitativo complessivo di prodotto per area di dragaggio superiore al valore di una tonnellata.

Analogamente e per gli stessi motivi, le presenti linee guida non si applicano agli interventi per i quali la superficie effettiva di scavo sia inferiore o uguale a 5.000 metri quadrati, corrispondenti ai "piccoli interventi" così come definiti dal D.M. n. 173/2016.

Le modalità di attuazione delle linee guida per la riattivazione ambientale e produttiva di seguito esposte sono state ricavate dalle relazioni finali del Progetto "Programma degli interventi finalizzati alla mitigazione degli impatti arrecati dalle azioni di ripascimento degli arenili e difesa della costa veneta sulle risorse *Chamelea gallina*, *Ensis minor* e *Sipunculus nudus*" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 745 del 27 maggio 2016.

Ai fini del calcolo della superficie interessata dall'intervento di ricomposizione ambientale e produttiva, è necessario prevedere oltre alla superficie direttamente interessata dalla rimozione di sedimento anche una fascia di potenziale disturbo per le biocenosi bentoniche, dovuta principalmente alla torbidità e al deposito di sedimenti dopo la sospensione in fase di cantiere, pari a 100 metri oltre il limite della superficie effettiva di scavo. Nel caso di interventi di scavo di canali



c256d501



navigabili di larghezza uguale o inferiore a 50 metri, la fascia di disturbo deve essere calcolata in 50 metri di larghezza a partire dal limite esterno dello scavo.

Accanto a ciascuna azione sono indicati i costi unitari da utilizzare quale riferimento per la definizione del valore di importo da applicare alle procedure di affidamento delle stesse attività.

1. Monitoraggio quali-quantitativo delle risorse alieutiche “ante operam”.

Al fine di garantire una uniformità di valutazione sui diversi siti periodicamente utilizzati quali zone di dragaggio o aree di prelievo dei sedimenti per la realizzazione dei ripascimenti, viene prevista una gestione unitaria della fase conoscitiva preliminare.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le Strutture Regionali interessate comunicano alla Struttura Regionale competente in materia di pesca, le macroaree potenzialmente interessate da attività di dragaggio nei 12 mesi successivi.

Su tali macroaree la Struttura Regionale competente in materia di pesca promuove e commissiona le attività di monitoraggio “ante-operam”, da svolgersi nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 marzo in collaborazione con i due Co.Ge.Vo. operanti nei rispettivi compartimenti marittimi. Tali monitoraggi dovranno svolgersi con il coordinamento, la supervisione e la validazione dei dati da parte di un istituto scientifico, pubblico o privato, riconosciuto ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639.

Gli esiti dei monitoraggi, inclusa una cartografia delle diverse macroaree riportante l’indicazione di dettaglio delle densità dei popolamenti di molluschi bivalvi rilevate, sono trasmessi dall’istituto scientifico incaricato alla Direzione Regionale competente in materia di pesca entro il 30 aprile di ogni anno, al fine della loro approvazione da parte della Giunta Regionale entro il 31 maggio.

2. Redazione di un programma operativo di dettaglio per lo svolgimento delle attività di riattivazione di cui ai successivi punti dal 3) al 6) sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio di cui al punto 1) approvati dalla Regione. Il programma operativo dovrà basarsi sui più recenti esiti del monitoraggio disponibili a seguito del provvedimento regionale di approvazione.

Modalità di calcolo dei costi standard:

- un tecnico laureato senior al costo unitario forfetario pari a Euro 1.000,00 (esclusa IVA) per programma operativo (un programma operativo per area di intervento con superficie fino a 500.000 m²).

L’attività di cui al punto 2) viene svolta da parte di un istituto scientifico, pubblico o privato, riconosciuto ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, individuato dai Co.Ge.Vo. a seguito del ricevimento della comunicazione di necessità di effettuare lavori di dragaggio per una area marittima, con individuazione in planimetria di dettaglio dell’area di intervento.

Il programma operativo, basato sugli esiti dei monitoraggi, contenente le attività da svolgere e i relativi costi per i singoli siti indagati, sarà trasmesso alle strutture che si occupano della progettazione degli interventi di dragaggio, che provvederanno ad inserire tra le somme a



c256d501



disposizione nel Quadro Economico del progetto, le somme per sostenere i costi per l'attuazione delle attività da 2 a 6 delle linee guida per la riattivazione ambientale e produttiva delle risorse alieutiche di cui al presente documento.

3. Raccolta e spostamento dell'eventuale prodotto presente nell'area interessata prima dell'effettuazione dell'intervento di dragaggio con le modalità dettagliate nel programma operativo.

Modalità di calcolo dei costi standard:

- ciascun motopeschereccio movimentata circa una tonnellata di prodotto per uscita e, pertanto, il numero di uscite/motopescherecci necessari è pari al numero di tonnellate di prodotto da movimentare in base agli esiti del monitoraggio di cui alla fase 1 e al contenuto del programma operativo; ciascuna uscita di un motopesca attrezzato con draga idraulica con 2 operatori a bordo ha il costo unitario pari a Euro 900,00 (esclusa IVA) per uscita;
- attività di rilevazione tecnica con presenza a bordo di un tecnico laureato senior, attrezzato con strumentazione tecnica, successiva attività di laboratorio ed elaborazione dati, a campione una attività di rilevazione ogni 10 uscite/motopescherecci o frazioni di 10; ciascuna attività di rilevazione tecnica e successiva attività di laboratorio ed elaborazione dati, al costo unitario forfetario pari a Euro 1.200,00 (esclusa IVA) per uscita di campionamento.

4. Riattivazione biologica dell'area di intervento, mediante semina di prodotto nelle fasi successive al termine dell'intervento di dragaggio con le modalità dettagliate nel programma operativo.

Modalità di calcolo dei costi standard:

- ciascun motopeschereccio movimentata circa una tonnellata di prodotto per uscita e, pertanto, il numero di uscite/motopescherecci necessari è pari al numero di tonnellate di prodotto da movimentare in base al contenuto del programma operativo; ciascuna uscita di un motopesca attrezzato con draga idraulica con 2 operatori a bordo ha il costo unitario pari a Euro 900,00 (esclusa IVA) per uscita;
- attività di rilevazione tecnica con presenza a bordo di un tecnico laureato senior, attrezzato con strumentazione tecnica, successiva attività di laboratorio ed elaborazione dati, a campione una attività di rilevazione ogni 10 uscite/motopescherecci o frazioni di 10; ciascuna attività di rilevazione tecnica e successiva attività di laboratorio ed elaborazione dati, al costo unitario forfetario pari a Euro 1.200,00 (esclusa IVA) per uscita di campionamento.

In considerazione dell'instabilità delle condizioni ambientali ed ecologiche delle aree antistanti le foci fluviali, con particolare riferimento al persistere di condizioni di bassa salinità delle acque per periodi di tempo significativi, le attività di cui al presente punto 4) e al conseguente punto 5) non devono essere svolte nel caso di dragaggi che interessino le aree immediatamente antistanti le foci fluviali, individuate dalle linee immaginarie di prolungamento a mare dei moli foranei delimitanti la foce.



c256d501



5. Attività di monitoraggio “post operam” al fine di verificare il ripristino delle condizioni ambientali “ante operam” o definite nella fase di caratterizzazione.

Modalità di calcolo dei costi standard:

- da effettuarsi a 60 giorni dal termine degli interventi di riattivazione produttiva di cui alla fase 4), sulla base dei seguenti costi per aree con superficie interessata fino a 500.000 mq;
 - n. 1 uscita motopesca attrezzato con draga idraulica con 2 operatori a bordo al costo unitario pari a Euro 900,00 (esclusa IVA) per uscita di campionamento;
 - attività di rilevazione tecnica con presenza a bordo di un tecnico laureato senior, attrezzato con strumentazione tecnica, successiva attività di laboratorio ed elaborazione dati, elaborazione relazione sugli esiti del monitoraggio che includa i valori di densità rilevati e la stima del quantitativo complessivo del prodotto presente, al costo unitario forfetario pari a Euro 1.600,00 (esclusa IVA) per uscita di campionamento.
6. Redazione della documentazione finale compresa di verbali di certificazione delle attività redatti dalle strutture e/o dai tecnici abilitati che hanno seguito le fasi di riattivazione ambientale e produttiva.

Modalità di calcolo dei costi standard:

- costo unitario forfetario pari a Euro 3.000,00 (esclusa IVA) per programma operativo di riattivazione ambientale e produttiva portato a termine completo di tutte le fasi da 2 a 5;
- costo unitario forfetario pari a Euro 1.500,00 (esclusa IVA) per programma operativo di riattivazione ambientale e produttiva portato a termine limitato alle fasi 2 e 3.

Il costo delle Fasi 3-4 viene stabilito sulla base degli esiti del monitoraggio ex ante riportato nel programma operativo redatto al termine della Fase 2. Tali costi sono stabiliti prima dell'avvio delle Fasi 3-4 e non possono essere aumentati in corso d'opera nemmeno qualora le operazioni di riattivazione ambientale e produttiva dovessero evidenziare quantitativi di prodotto maggiori rispetto a quelli stimati in sede di monitoraggio ex ante.

Il costo dei monitoraggi di cui alla Fase 5 viene stabilito in base alla superficie in metri quadrati dell'area interessata dall'intervento (superficie effettiva di scavo + superficie della fascia di rispetto di 100 metri dal limite dello scavo).

Tutte le Fasi da 1 a 6 devono essere svolte una sola volta per cantiere di dragaggio e non devono in ogni caso essere ripetute, nemmeno nell'eventualità che il monitoraggio “post operam” dovesse evidenziare densità di prodotto inferiori a quelle del monitoraggio “ante operam”.

Qualora, al fine di garantire la navigabilità dei canali di accesso alle bocche lagunari e alle foci fluviali, fosse necessario effettuare sulla medesima area due attività di dragaggio in un periodo limitato di tempo (meno di sei mesi), le operazioni di riattivazione ambientale e produttiva dovranno essere condotte solo in occasione del primo dei due interventi.

Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti che possono svolgere le attività connesse all'uso di motopescherecci con draga idraulica, la scelta deve necessariamente ricadere sui Consorzi di Gestione delle Vongole (Co.Ge.Vo.), operanti rispettivamente nei Compartimenti marittimi di



c256d501



Chioggia e di Venezia, in quanto ad essi afferiscono tutte le imprese armatrici di motopescherecci autorizzati ad operare con draga idraulica.

Si richiamano a tal proposito i seguenti Decreti del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo:

- D.M. del 21 febbraio 2019 avente ad oggetto "Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Chioggia al CO.GE.VO. Chioggia", il quale all'articolo 1, comma 1, prevede che, a decorrere dalla data dello stesso decreto, "la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio - Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Chioggia -, in sigla "CO.GE.VO. Chioggia", cui aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo (settantasette) delle unità autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica sistema, così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in "draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)";

- D.M. del 27 febbraio 2019 avente ad oggetto "Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Venezia al "CO.GE.VO. Venezia" il quale all'articolo 1, comma 1, prevede che, a decorrere dalla data dello stesso decreto, "la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio - Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Venezia, in sigla "CO.GE.VO. Venezia", cui aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo (n. 86) delle unità autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica sistema, così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in "draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)".

L'articolo 1, comma 1, del Decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 07 febbraio 2006 avente ad oggetto "Nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto", prevede che "la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto sono affidate ai Consorzi di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998 ad oggetto la gestione, accrescimento e tutela delle singole risorse da prelevare, e precisamente per le seguenti specie: vongola o lupino (*Venus gallina*, *Dosinia exoleta*), vongola o longone (*Venerupis aurea* o *Tapes aureus*, *Venerupis pullastra*, *Venerupis rhomboides*), fasolaro (*Callista chione*), canalicchio o cappelungo (*Ensis minor*, *Solen vagina*), cuore (*Acanthocardia* spp.), scrigno di venere (*Scapharca* spp.), tellina (*Donax trunculus*), con l'utilizzo della draga idraulica e, limitatamente al Mar Ionio e al Mar Tirreno anche dell'attrezzo rastrello da natante per la cattura delle telline".

In ogni caso tutte le attività previste dalle linee guida per la riattivazione ambientale e produttiva di cui al presente documento possono essere svolte solo previa acquisizione della necessaria autorizzazione dell'Autorità marittima competente.



c256d501



Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti che possono svolgere i servizi tecnici, in considerazione della natura altamente specialistica delle attività da svolgere, la scelta deve necessariamente essere effettuata tra i soggetti inclusi nell'elenco ufficiale, tenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, degli istituti scientifici riconosciuti ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639.

I costi per l'attuazione delle fasi da 2 a 6 delle linee guida per la riattivazione ambientale e produttiva delle risorse alieutiche di cui al presente documento devono essere previsti nel quadro economico dell'intervento di dragaggio in fase di progettazione secondo le indicazioni del presente provvedimento.

Le presenti linee guida si applicano esclusivamente agli interventi di dragaggio effettuati in mare nell'ambito di applicazione definito dall'articolo 1 del D.P.R. n. 2 ottobre 1968, n. 1639. In particolare, nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra, le presenti disposizioni si applicano a partire dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.



c256d501

